



ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016

pag. 1/8

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 578 del 17/2/2016

Oggetto: SEV S.r.l. – Progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e pre-trattamento rifiuti da realizzarsi in Via del Lavoro, località Coppafredda – Comune di localizzazione: Roverchiara (VR) - - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (DGR n. 16/2014).

PREMESSA

In data 14/1/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società SEV S.r.l. con sede legale a Povegliano Veronese (VR) in Via A. Zanibelli 21 (C.F. 00640790176, P.IVA 01827590231), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014, acquisita con prot. n. 14497 del 14/1/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 23/9/2015, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, i cui contenuti si richiamano in toto (parere n. 547), per le motivazioni di seguito illustrate.

Motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. (parere n. 547)

Nel corso della seduta del 30/04/2014 la Commissione Regionale V.I.A., avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha ritenuto di richiedere al proponente, al fine della prosecuzione dell'istruttoria integrazioni e chiarimenti al progetto presentato, richiesta notificata al proponente da parte del Settore V.I.A. con nota prot. n. 225405 del 26/5/2014.

In data 20/08/2014 la società S.E.V. S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta, successivamente integrata volontariamente in data 01/12/2014.

Con la nota del 26/05/2014 (prot. 225405) venivano richieste alla ditta le integrazioni formulate dalla Commissione regionale VIA in "27" punti.

Stando all'approfondimento istruttorio esperito dalla Commissione VIA, la documentazione presentata risulta incompleta.

In effetti, il progetto non comprende, o non ha considerato, tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato.

Per quanto concerne i punti 2), 3), 4), 5) e 8) va sottolineato che la richiesta di integrazioni, rispetto all'elevato numero di codici CER (389) prospettato, era finalizzata ad ottenere informazioni integrative e chiarimenti sia per quanto riguarda lo svolgimento effettivo dell'attività di stoccaggio (D15) che di

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016**

miscelazione. La risposta fornita dalla ditta appare incompleta e comunque non consente di superare le perplessità che avevano indotto la Commissione a chiedere integrazioni.

In particolare, a fronte della richiesta di una dettagliata descrizione delle tipologie di rifiuti che saranno sottoposte a miscelazione e dello svolgimento delle rispettive attività, le integrazioni fornite non possono dirsi sufficienti, in quanto:

- non sono chiarite le finalità dell'operazione di ogni singola miscelazione proposta, anche in considerazione del fatto che viene richiesta la miscelazione in deroga all'art. 187 del d.l.gs. 152/06 e s.m.i.;
- l'attività di miscelazione, vietata dal citato articolo e soggetta a deroga ai sensi del medesimo, deve garantire, oltre a quanto espressamente previsto dalla norma, che le successive operazioni di smaltimento e di recupero siano ottimizzate da questo trattamento intermedio: le ragioni e le garanzie in relazione a tale aspetto non sono precisate nell'individuazione dei gruppi di miscelazione, che, viceversa, appaiono in alcuni casi incoerenti rispetto a questo principio (ad esempio il gruppo "imballaggi" o il gruppo "RAEE");
- le affermazioni inerenti l'operazione di miscelazione risultano in alcuni punti incongruenti (ad esempio si prevede la miscelazione tra liquidi, poi si dichiara che la miscelazione avverrà solo tra solidi): in tal senso non è possibile individuare chiaramente quale attività sarà concretamente svolta e su quali rifiuti;

Per quanto concerne il punto 9) va sottolineato che la richiesta di integrazioni riguardava esclusivamente la gestione dei rifiuti pericolosi infiammabili. Al riguardo va detto che l'integrazione fornita non chiarisce, neanche a titolo esemplificativo, l'elenco dei rifiuti caratterizzati dalla specifica caratteristica di pericolo che effettivamente si intendono trattare.

Risulta inoltre incongruente rispetto al punto 8), poiché in tali integrazioni sono riferite a tutti i rifiuti e tutte le operazioni, mentre per quanto concerne i rifiuti infiammabili si dichiara che saranno sottoposti esclusivamente a stoccaggio (e non, ad esempio, a miscelazione).

In ordine poi al punto 10) la richiesta intendeva chiarire quali operazioni siano svolte su ciascun rifiuto oggetto dell'istanza. Atteso che i codici CER richiesti sono 389, di cui 226 pericolosi, e che tale precisazione riguarda l'aspetto fondante dell'attività proposta, l'integrazione:

- indica che su tutti i rifiuti sono previste tutte le operazioni, acriticamente, indipendentemente dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche e dalle disposizioni normative (ad esempio: è prevista la miscelazione dei rifiuti contenenti amianto, che, invece andrebbero gestiti separatamente);
- riporta in calce all'elencazione dei codici CER e delle operazioni, accanto ad alcune considerazioni sui rifiuti infiammabili, una sterile rassegna normativa delle caratteristiche di pericolo esistenti (HP);
- riporta, a conclusione, le modalità di conferimento dei rifiuti in impianto, dalla fase di pre-accettazione fino allo stoccaggio, tralasciando la descrizione dettagliata dei trattamenti specifici associati a ciascun rifiuto, che pure era oggetto della richiesta.

Per questi motivi l'integrazione adottata è ritenuta insufficiente, data la effettiva impossibilità di comprensione delle attività di gestione che l'impianto dovrebbe svolgere sui rifiuti proposti.

In merito al punto 14) concernente l'impianto di aspirazione e trattamento aria, la Commissione ha preliminarmente osservato che l'area A9 di stoccaggio fanghi palabili è costituita da n. 6 box di capacità singola 200 t. Nell'ALLEGATO 03 - 08 TAV Planimetria e rete impianto aspirazione e trattamento aria - rev01.pdf" del Progetto Definitivo sono indicate le aree in cui è previsto il sistema di aspirazione e trattamento SOV (in rosso nella planimetria): sono la A9 ed A11, ovvero le aree dove è possibile la formazione di composti organici volatili.

Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, la ditta SEV (01 Domanda - REV01.pdf) riporta che: *"Dalle lavorazioni e dai conferimenti che caratterizzano l'attività dello stabilimento sono state individuate due macrocategorie di sottoprodotti inquinanti: polveri e solventi. La produzione di polveri interessa le seguenti aree: area multifunzione, area deposito rifiuti solidi e liquidi in scaffalature, area destinata ai container, area di carico e scarico rifiuti, mentre l'elazione di solventi interessa l'area laboratorio trattamento solventi o acidi, area stoccaggio fanghi palabili, area dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi; L'aria carica di polvere viene fatta conferire a due filtri a cartucce in parallelo, mentre l'aria*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016**

interessata dalla presenza di solventi viene fatta transitare attraverso un filtro a carboni attivi, prima di passare per il filtro a cartucce che abbatte eventuali residui polverosi. Per meglio comprendere il funzionamento dell'impianto sono state individuate due "linee" di trattamento, per l'appunto quella delle polveri e quella dei solventi; la distribuzione della tubazione dell'aspirazione è studiata per coprire in modo capillare tutte le aree interessate e sulla linea di ogni area è presente una serranda di sezionamento che permette di chiudere la linea qualora, questa non fosse operativa e di conseguenza, non inquinante.

Tabella 3.2/I: Caratteristiche geometriche del camino di espulsione delle arie di processo E1

- portata Nm^3/h 160.000
- altezza m sls 11
- diametro m 2,2
- temperatura °C ambiente

Tabella 3.2/II: Caratteristiche chimiche del camino di espulsione delle arie di processo E1 limiti garantiti all'emissione

- polveri totali mg/Nm^3 10
- COV mg/Nm^3 50"

La commissione evidenzia che, mentre i sistemi di abbattimento - a cartucce filtranti per le polveri e cartucce adsorbenti a carboni attivi - sono stati adeguatamente descritti nella documentazione presentata, non sono stati tuttavia forniti elementi sufficienti, per quanto riguarda il quadro progettuale, sul dimensionamento del sistema di aspirazione, inteso come rete di condotte, sui criteri di dimensionamento adottati nei singoli reparti individuati dal progetto, nonché sulle modalità di aspirazione in corrispondenza delle singole macchine e postazioni di lavoro.

Inoltre, per quanto riguarda i COV, la Commissione ritiene che:

- il limite di emissione debba essere applicato all'uscita del filtro a carbone attivo, prima che il flusso passi al filtro di depolverazione a cartucce, altrimenti si determinerebbe una diluizione;
- il limite debba essere abbassato da $50 mg/Nm^3$ proposto a $20 mg/Nm^3$, valore BAT del documento BRef "Waste Treatments" ciò anche per un allineamento con gli altri impianti di settore;
- la depolverazione del flusso gassoso dovrebbe essere attuata prima del filtro a carbone attivo e non a valle dello stesso, come invece proposto, per non comprometterne l'efficienza.

La mancanza di schemi a blocchi e di tabelle con dati di aspirazione e volumetrie dei reparti, l'individuazione e la descrizione precisa delle macchine e delle postazioni di lavoro, dei rifiuti e dei reattivi utilizzati nelle stesse e le condizioni operative (es. temperatura, a secco o a umido, ecc), non consentono, complessivamente, di valutare la bontà e correttezza del sistema di aspirazione-abbattimento nella sua completezza.

Il proponente descrive al punto 19) l'impianto di depolverazione delle arie, costituito da un sistema di filtrazione a secco mediante cartucce autopulenti mediante getto di aria compressa.

La portata d'aria gestita dal filtro ($160.000 m^3/h$) viene ripartita su due aspiratori centrifughi che lavorano in parallelo ed entrambi sotto inverter e convogliata a due filtri uguali, ciascuno.

Il filtro dispone di una superficie filtrante complessiva pari a $2560 m^2$, a cui corrisponde una velocità di filtrazione pari a $1,04 m/min$.

La commissione ritiene che il criterio di dimensionamento dei filtri a cartucce ("*i filtri a cartucce sono impiegati per sostituire i tradizionali filtri a maniche, perché tale sistema permette, a parità di dimensioni della struttura in carpenteria, una superficie filtrante fino a 20 volte superiore*"), non abbia una base reale e si riferisca a filtri puliti, senza cake di polveri depositate, condizione quest'ultima necessaria per garantire un'elevata efficienza di filtrazione. E' in sintesi, quello prospettato, un criterio non valido in condizioni di esercizio del sistema.

Da ultimo, per quanto concerne il punto 27) va precisato che nel quadro di riferimento progettuale erano state indicate le principali alternative progettuali:

- alternativa zero;
- alternative strategiche;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016**

- alternative di localizzazioni;
- alternative di processo o strutturali.

L'approfondimento delle alternative progettuali integrate dal proponente non sono state sufficientemente sviluppate in quanto l'idonea localizzazione del sito viene definita sulla base di una serie di requisiti di tipo tecnico-progettuale, ambientale e normativi. Criteri che devono essere suddivisi per gruppi ed ordinati in ordine crescente in base al diverso grado di rilevanza dei parametri, in modo che il primo criterio risulta quindi gerarchicamente più significativo nella scelta delle alternative rispetto al secondo e così via.

Successivamente l'idonea localizzazione del sito viene definita in base alla verifica di coerenza con gli strumenti normativi e pianificatori. Invero la normativa sulla VIA prescrive la destrutturazione del progetto e dell'ambiente in "componenti", descritte in liste sintetiche di tipo quali-quantitativo, rappresentative degli elementi e delle fasi principali in cui può essere scomposto l'intero progetto ed il sistema ambientale preesistente anche confrontate in una tabella matriciale.

In definitiva va preso atto delle numerose carenze motivazionali, descritte in precedenza, da parte della ditta che hanno portato la Commissione V.I.A. verso una valutazione complessivamente negativa sull'istanza presentata.

Troppi sono infatti gli aspetti tecnici la cui sostanziale mancanza o insufficienza di chiarimenti, specie per quanto riguarda il progetto e le modalità di funzionamento dell'impianto, appaiono allo stato non superabili.

Tutto ciò premesso, da ultimo, appare doveroso richiamare che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali sarebbe esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del Piano per cui è preclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti: le aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

In base all'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono beni paesaggistici "le aree di cui all'art. 142" che cita al comma 1 lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Ritenendo in ogni caso le carenze riscontrate nel corso dell'istruttoria di per sé preclusive sia dell'acquisizione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale che di un parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, corre tuttavia l'obbligo di ricordare, ad ogni utile fine, che in base alla tav. 1 del PAT del Comune di Roverchiara, l'area in oggetto ricade all'interno della fascia sottoposta a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 per corsi d'acqua e pertanto il sito in oggetto rientrerebbe a pieno titolo nelle "aree sottoposte a vincolo assoluto" del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale, hanno comunicato alla società SEV S.r.l., con nota prot. n. 419953 del 19/10/2015, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Con nota del 28/10/2015, acquisita agli atti con prot. n. 437649 del 29/10/2015, il proponente ha richiesto una proroga per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, concessa dalla Commissione regionale VIA e comunicata con nota prot. n. 460482 del 12/11/2015.

La società SEV S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai succitati motivi ostativi, con nota del 14/1/2016, ricevuta con prot. n. 15927 del 18/1/2016.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016****Valutazioni in merito alle osservazioni presentate dal proponente ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**

Sulla base della documentazione inoltrata dal proponente in data 14 gennaio 2016 relativa all'Osservazione comunicazione dei motivi ostativi all'accoglienza dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e ss.mm.ii e sulla base della documentazione già esaminata in sede istruttoria si rileva il persistere della carenza progettuale relativamente ai punti 2), 3), 4), 5), 8) oggetto di richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione regionale VIA con nota del 26/05/2014, prot. n. 225405.

Per quanto concerne il Punto 9) relativamente alla gestione dei rifiuti infiammabili gli elementi forniti non comportano nessun elemento di novità rispetto a quanto già valutato in commissione istruttoria.

In merito al Punto 10) si rileva che non sono stati apportati ulteriori elementi significativi tali da rivalutare quanto già espresso dalla commissione istruttoria.

In merito al Punto 14) il proponente all'interno delle "Osservazioni ai motivi ostativi" afferma che *"Per superare la contestazione in esame, occorre ricordare che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'impianto in oggetto, in base all'art. 5, comma 1, lettera h, D.Lgs.152/2006, è sufficiente la presentazione di un progetto con un livello di definizione equivalente a quello previsto dal D.Lgs. 163/2006, nell'articolo 93, comma 3 (progetto preliminare) e comma 4 (progetto definitivo); occorre ricordare altresì che l'allegato A alla Dgr del Veneto n. 2966 del 26 settembre 2006 richiede soltanto la presentazione di una "planimetria in scala adeguata con indicazione dei punti delle eventuali emissioni in atmosfera e della relativa rete di convogliamento, nonché particolari costruttivi in scala adeguata dei camini di aspirazione e dei sistemi di abbattimento previsti..."*.

Si evidenzia che la lettera h) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, richiamata sopra dal proponente, è stata abrogata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116; inoltre l'Art. 23 (Parte Seconda, Titolo III - La Valutazione di Impatto Ambientale) del D.Lgs. n. 152/2006 prevede come elaborato il "progetto definitivo" e non "il progetto preliminare"; il testo è il seguente:

"Art. 23 Presentazione dell'istanza

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. ..."

Per quanto riguarda la definizione di "Progetto" si rimanda all'ex-lettera g) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006:

"(g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

Progetto definitivo, ex- articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163:

"4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016**

tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo."

Per quanto sopra contro-osservato, si conferma che le richieste da parte della Commissione ottemperano a quanto stabilito dalla Normativa per il procedimento in oggetto, non potendo quindi essere accettato dal proponente un livello di informazioni tecniche tipiche di un progetto preliminare.

Il livello di dettaglio richiesto, inoltre, è tipico di una progettazione definitiva, come richiesto dalla normativa e non, quindi, riferibile a una progettazione esecutiva.

Ciò può essere desunto dal contenuto richiesto invece per la progettazione esecutiva dal Codice degli Appalti

In merito, il citato D.Lgs. 163 articolo 93, comma 5, chiarisce:

"5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5."

Pertanto si riconferma che il progetto preliminare costituisce lo strumento richiesto per procedure diverse dal parere di compatibilità ambiente (es. ex- art. 20 - Verifica di assoggettabilità), mentre è evidente che per il parere di compatibilità ambiente necessita la definizione degli elaborati da progetto definitivo.

In merito al Punto 27) della risposta alla richiesta di integrazioni presentata in data 20/8/2014 relativo alle alternative progettuali, le osservazioni ai motivi ostantivi non apportano nuovi elementi rispetto a quanto già valutato dalla Commissione nel corso della seduta del 23/9/2015.

Infine in merito al fatto che l'area rientrerebbe a pieno titolo nelle "aree sottoposte a vincolo assoluto" in base al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali il proponente rimanda all'impugnazione dello stesso Piano (ricorso al TAR Veneto n. 1209/2015).

Valutazioni complessive

La documentazione presentata risulta incompleta anche dopo l'analisi delle "Osservazione comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglienza dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e ss.mm.ii"

Il progetto non comprende, o non ha considerato, tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato.

Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:

- Il Quadro di Riferimento Programmatico esamina in maniera esaustiva gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale e comunale afferenti all'area d'intervento e non si rilevano, tenuto conto delle integrazioni prodotte, elementi di contrasto tra le opere in esame e i medesimi strumenti, ad esclusione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- il Quadro di riferimento progettuale non è stato redatto nel rispetto delle normative in materia e non approfondisce in maniera esaustiva alcuni degli elementi progettuali.

La Commissione rileva che il Progetto sottoposto a valutazione non ha raggiunto per numerosi aspetti il grado di Definitivo, come meglio specificato nelle risposte ai vari punti delle integrazioni.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016**

Ai fini del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'art. 5 precisa che lo SIA integra il progetto definitivo (lett. i) e che tale progetto definitivo venga predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, comma 4, del codice di cui al D.Lgs. 163/2006 (lett. g). Il progetto deve quindi consistere in:

- *"una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;*
 - *in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;*
 - *negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera;*
 - *nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;*
 - *in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;*
 - *gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di chimico, condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;"*
- il Quadro di Riferimento Ambientale è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore ed esamina in maniera sufficiente alcune componenti ambientali.

La documentazione integrativa e le Osservazione comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglienza dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e ss.mm.ii trasmesse dal proponente, in risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione e Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. non ha consentito di superare le carenze riscontrate.

Tali carenze sono primariamente legate al quadro progettuale e specificatamente alle emissioni in atmosfera e, soprattutto, alle modalità di trattamento dei rifiuti.

Nell'analisi dei singoli punti della documentazione integrativa, la commissione ha espresso una dettagliata valutazione, cui si rimanda.

Un punto centrale riguardo le carenze riscontrate, si riferisce alla mancanza di sufficienti elementi progettuali, come richiesti dalla normativa stessa, richiamata nelle valutazioni.

Mancanza dei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto.

Il progetto non ha provveduto all'accettazione della condizione n. 6 della Concessione Idraulica rilasciata in data 22/07/2014.

Il progetto non prevede un sistema di impermeabilizzazione all'intradosso o estradosso della platea di fondazione del capannone, cedimenti differenziati della stessa possono portare alla formazione di fessurazioni con possibili infiltrazioni.

L'approfondimento delle alternative progettuali non sono state sufficientemente sviluppate in base ad una serie di requisiti di tipo tecnico-progettuale, ambientale e normativi, in base alla verifica di coerenza con gli strumenti normativi e pianificatori, destrutturazione del progetto e dell'ambiente in "componenti", anche confrontate in una tabella matriciale.

In definitiva va preso atto delle numerose carenze motivazionali, descritte in precedenza, da parte della ditta che hanno portato il gruppo istruttorio verso una valutazione complessivamente negativa sull'istanza presentata.

Troppi sono infatti gli aspetti tecnici la cui sostanziale mancanza o insufficienza di chiarimenti, specie per quanto riguarda il progetto e le modalità di funzionamento dell'impianto, appaiono allo stato non superabili.

Tutto ciò premesso, da ultimo, appare doveroso richiamare anche alla luce dell' "Osservazione comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglienza dell'istanza" che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1384 del 09 settembre 2016**

pag. 8/8

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali sarebbe esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del presente Piano per cui è preclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti: le aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

In base all'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono beni paesaggistici "le aree di cui all'art. 142" che cita al comma 1 lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Ritenendo in ogni caso le carenze riscontrate nel corso dell'istruttoria di per sé preclusive sia dell'acquisizione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale che di un parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, si conferma il parere non favorevole espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/9/2015 (parere n. 547).

Corre tuttavia l'obbligo di ricordare, ad ogni utile fine, che in base alla tav. 1 del PAT del Comune di Roverchiara, l'area in oggetto ricade all'interno della fascia sottoposta a vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 per corsi d'acqua e pertanto il sito in oggetto rientrerebbe a pieno titolo nelle "aree sottoposte a vincolo assoluto" del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

Valutazioni finali

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Presidente, del Commissario Straordinario ARPAV e del Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione, e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime ad unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni sopra esposte.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

VISTO: Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia